

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE SUE ARTICOLAZIONI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 27/06/2023

INDICE

PARTE I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Regolamento – Oggetto – Definizioni - Finalità

Art. 2 Interpretazione del regolamento

Art. 3 Durata in carica del Consiglio e delle sue articolazioni

Art. 4 Sede delle adunanze

Art. 4 bis- Adunanze in modalità telematica

Art. 4 ter - Requisiti tecnici minimi per le adunanze in modalità telematica

TITOLO II

PRESIDENZA

Art. 5 Presidenza del Consiglio Comunale

Art. 6 Funzioni del Presidente del Consiglio Comunale

TITOLO III

COMMISSIONI COMUNALI

Art. 7 Costituzione, composizione e attribuzioni

PARTE II

CONSIGLIERI COMUNALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 8 Consiglio e Consiglieri Comunali

TITOLO II

MANDATO ELETTIVO

Art. 9 Entrata in carica – Convalida

Art. 10 Dimissioni

Art. 11 Decadenza e rimozione dalla carica

Art. 12 Sospensione dalle funzioni

TITOLO III

DIRITTI

Art. 13 Diritto d'iniziativa

Art. 14 Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

Art. 15 Interrogazione e risposta

Art. 16 Interpellanza e risposta

Art. 17 Mozione

Art. 18 Diritto di presentazione di ordini del giorno

Art. 19 Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

Art. 20 Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

TITOLO IV

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 21 Divieto di mandato imperativo

Art. 22 Partecipazione alle adunanze

Art. 23 Obbligo di non partecipazione

Art. 24 Responsabilità personale – Esonero

TITOLO V

NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 25 Attribuzioni, nomine e designazioni di Consiglieri Comunali

Art. 26 Funzioni rappresentative

PARTE III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I

CONVOCAZIONE

Art. 27 Competenza

Art. 28 Convocazione

Art. 29 Ordine del Giorno - Pubblicazione e diffusione

Art. 30 Avviso di convocazione – Consegna - Termini - Pubblicazione - Diffusione

Art. 31 Deposito degli atti

TITOLO II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 32 Validità delle sedute nel Consiglio Comunale - Seduta di prima convocazione

Art. 33 Verifica numero legale

Art. 34 Seduta di seconda convocazione

TITOLO III

PUBBLICITA' E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

Art. 35 Sedute pubbliche

Art. 36 Sedute segrete

Art. 37 Adunanze aperte

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 38 Ordine delle sedute

Art. 39 Comportamento dei Consiglieri

Art. 40 Comportamento del pubblico

Art. 41 Partecipazione al Consiglio Comunale di soggetti esterni

TITOLO V

ORDINE DEI LAVORI

Art. 42 Comunicazioni – Interrogazioni/interpellanze

Art. 43 Svolgimento delle sedute

Art. 44 Questione pregiudiziale e sospensiva

Art. 45 Fatto personale

Art. 46 Termine dell'adunanza

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - VERBALE

Art. 47 Partecipazione del Segretario Generale del Comune all'adunanza

Art. 48 Verbale delle adunanze

Art. 49 Deposito verbale

PARTE IV

DELIBERAZIONI E VOTAZIONI

TITOLO I

PUBBLICAZIONE, REVOCA E MODIFICA DELLE DELIBERAZIONI

Art. 50 Pubblicazione delle deliberazioni

Art. 51 Revoca e modifica delle deliberazioni

TITOLO II

LE VOTAZIONI

Art. 52 Validità delle votazioni

Art. 53 Forme di votazione – Modalità generali

Art. 54 Votazione in forma palese

Art. 55 Votazioni per appello nominale

Art. 56 Votazione segreta

Art. 57 Esito della votazione

Art. 58 Deliberazioni immediatamente eseguibili

PARTE I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Regolamento - Oggetto – Definizioni - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni, i diritti e le prerogative dei Consiglieri Comunali, le forme di garanzia e partecipazione delle minoranze. Per minoranze si intendono i Consiglieri eletti in liste che non hanno sottoscritto il programma del Sindaco durante la campagna elettorale o i Consiglieri già appartenenti alla maggioranza che abbiano dichiarato di ritirare la loro adesione.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale del Comune di Aurano che si tengono in presenza, mediante videoconferenza da remoto o in modalità mista (in presenza e da remoto), purché sia garantito il rispetto dei criteri di trasparenza e di tracciabilità.
- 2 bis. Sono definite "sedute in videoconferenza" le riunioni del Consiglio Comunale, che si svolgono con le seguenti modalità alternative:
 - a) modalità mista: uno o più componenti partecipano ai lavori dell'Organo collegiale a distanza in collegamento telematico (da remoto) da luoghi diversi, anche differenti tra loro, rispetto alla sede dell'incontro fissato nella convocazione, e altri componenti partecipano ai lavori in presenza;
 - b) modalità solo digitale (da remoto): lo svolgimento della seduta dell'organo collegiale e la manifestazione del voto avvengono esclusivamente attraverso l'uso di sistemi di comunicazione elettronica.
3. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio Comunale, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale.

Art. 2 – Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, in forma scritta, al Presidente del Consiglio Comunale, il quale decide sentito il parere del Segretario Comunale e della

decisione viene data comunicazione ai capigruppo entro 15 giorni dal ricevimento dell'eccezione.

2. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali durante l'adunanza, relative alla interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in forma scritta al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate con il Segretario Comunale. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente del Consiglio, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al primo comma.

3. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ulteriori eccezioni.

Art. 3 – Durata in carica del Consiglio e delle sue articolazioni

1. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica, in base alle vigenti leggi, unitamente alle commissioni permanenti, temporanee e speciali, sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che rendono necessaria l'adozione.

Art. 4 - Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso la sede consiliare del Comune o presso la sede dell'Unione Montana Valgrande e del lago di Mergozzo, sita a Cambiasca in Via per Unchio 13, a cui il Comune ha conferito la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali.

2. La parte principale della sala, mantenuta arredata con dignità, ordinata ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale, al Segretario ed alla Giunta. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale può stabilire, in accordo con i capigruppo, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla predetta sede quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità della sede stessa o sia motivato da valide ragioni, situazioni particolari, esigenze od avvenimenti. Il luogo prescelto deve consentire la presenza del pubblico e garantire ai Consiglieri il normale svolgimento delle loro funzioni.

4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede ove essa è tenuta, vengono esposte le

bandiere dello Stato, della Regione Piemonte, del Comune e quella europea.

Art. 4 bis - Adunanze in modalità telematica

1. Le sedute del Consiglio Comunale possono essere svolte in videoconferenza con la possibilità, da parte di tutti o parte dei componenti, di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Ente, in modo simultaneo e in tempo reale, con sistemi che garantiscano, nei limiti previsti dalla normativa, adeguata pubblicità delle sedute.
2. È compito del Segretario Comunale attestare che la qualità del collegamento telematico sia sufficiente per garantire l'identità dei partecipanti e la comprensione di quanto da loro espresso.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle sedute della giunta comunale e degli altri organi collegiali.
4. Le sedute in forma mista sono attivate quando lo richiede un Consigliere o Assessore, comunicando al Sindaco la propria impossibilità a partecipare in presenza nel momento in cui riceve la convocazione; l'autorizzazione è concessa dal Sindaco che ne dà immediata comunicazione ai Consiglieri, specificando i nominativi di coloro che sono stati autorizzati a partecipare da remoto alla seduta. Il/la Consigliere/a/ o l'Assessore/a autorizzato/a collegarsi in remoto che avesse risolto anticipatamente le cause d'impedimento, può ugualmente partecipare in presenza, rispondendo al momento dell'appello dalla sala consiliare, da quel momento non può più riattivare il collegamento in remoto.

Art. 4 ter - Requisiti tecnici minimi per le adunanze in modalità telematica

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo collegiale, presuppone la disponibilità di tecnologie dell'informazione e della comunicazione idonee a garantire:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza, in luoghi diversi dalla sede istituzionale, in modalità sincrona e in tempo reale;
 - b) la possibilità a tutti i componenti dell'Organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli Consiglieri;

- f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) la garanzia della segretezza delle sedute ove necessario;
 - h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei file dei lavori.
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario Comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.
3. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale o di sistemi di comunicazione elettronica per la condivisione di informazioni e dati.

TITOLO II

PRESIDENZA

Art. 5 - Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Presidente delle adunanze del Consiglio Comunale è il Sindaco.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice Sindaco, ed ove anche questi sia assente od impedito, dagli altri assessori. In caso di assenza anche di questi ultimi, l'adunanza è presieduta dal Consigliere anziano.

Art. 6 - Funzioni del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del presente regolamento.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

TITOLO III

COMMISSIONI COMUNALI

Art. 7- Costituzione, composizione e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale all'inizio di ogni tornata amministrativa istituisce, al suo interno, le commissioni comunali permanenti di settore.
2. Il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica, può altresì istituire, oltre alle commissioni di settore ed a quelle previste da singole disposizioni di legge, altre commissioni, stabilendone il numero, le competenze, la loro composizione e durata attraverso l'adozione di apposito regolamento.
3. Le commissioni consiliari hanno diritto di ottenere, nell'ambito delle materie di propria competenza, notizie, informazioni, dati, atti, necessari per l'esercizio delle proprie funzioni.
4. Spetta alle commissioni, in via principale, l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio Comunale. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.

PARTE II

CONSIGLIERI COMUNALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 8 - Consiglio e Consiglieri Comunali

1. Le elezioni del Consiglio Comunale, la convalida degli eletti, la durata in carica, i casi di scioglimento, le prerogative, come pure l'incompatibilità, i casi di decadenza, l'ineleggibilità e la surroga dei Consiglieri Comunali sono regolati dalla legge e dallo Statuto Comunale.

TITOLO II

MANDATO ELETTIVO

Art. 9 – Entrata in carica – Convalida

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. La prima adunanza successiva all'elezione si svolge secondo il disposto dell'articolo 40 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 10 – Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri con comunicazione scritta e

sottoscritta, indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale previo deposito all'ufficio protocollo del Comune.

2. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci. La surroga, adottata dal Consiglio Comunale, deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse. Non si fa luogo alla surroga qualora non ci siano surroganti e qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio ai sensi della legge vigente.

Art. 11 – Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato, provvedendo alla surrogazione ove possibile.

2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio la contesta al Consigliere interessato e attiva la procedura di cui all'articolo 69 della norma citata. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa il Consiglio Comunale ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto e ove possibile procede con la surroga.

3. I Consiglieri Comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi o persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto dispone l'articolo 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Il Sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi, convoca il Consiglio Comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.

5. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità all'articolo 45 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante ove disponibile.

Art. 12 – Sospensione dalle funzioni

1. Sono sospesi di diritto i Consiglieri Comunali che incorrano nelle condizioni indicate dall'art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

TITOLO III

DIRITTI

Art. 13 - Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte in originale dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario Comunale per l'assegnazione dell'istruttoria di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Sindaco comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.
4. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
5. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale viene protocollata la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Sindaco, firmata dai proponenti.
6. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, si procede ai sensi dell'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 14 - Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

Art. 15 – Interrogazione e risposta

1. L'interrogazione consiste nella richiesta scritta rivolta al Sindaco od alla Giunta per avere

informazioni circa la sussistenza o la verità di determinati orientamenti amministrativi o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.

2. Le interrogazioni sono firmate dal proponente. L'Amministrazione Comunale fornisce risposta in forma scritta e protocollata e saranno comunque iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza utile del Consiglio Comunale.

3. Alla interrogazione rispondono il sindaco od un assessore. Al termine della lettura della risposta in Consiglio Comunale il Consigliere che ha presentato l'interrogazione ha diritto ad un breve intervento per dichiarare se considera esauriente o meno la risposta, illustrandone i motivi.

4. Esauriti i punti all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale, i Consiglieri Comunali hanno diritto di presentare al Sindaco ed alla Giunta Comunale delle interrogazioni urgenti. Il Sindaco od un Assessore può dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario, si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro trenta giorni da quello della seduta.

Art. 16 – Interpellanza e risposta

1. L'interpellanza consiste nella richiesta scritta rivolta al Sindaco od alla Giunta per conoscere le circostanze che hanno prodotto un certo avvenimento od i criteri in base ai quali è stato adottato un certo provvedimento.

2. Le interpellanze sono firmate dal proponente. L'Amministrazione comunale fornisce risposta in forma scritta e protocollata e saranno comunque iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza utile del Consiglio Comunale.

3. Alla interpellanza rispondono il Sindaco od un Assessore. Al termine della lettura della risposta in Consiglio Comunale il Consigliere che ha presentato l'interrogazione ha diritto ad un breve intervento per dichiarare se considera esauriente o meno la risposta, illustrandone i motivi.

Art. 17 – Mozione

1. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Sindaco e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio che sarà convocata dopo la loro presentazione.

2. La mozione consiste in una proposta – sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto – volta alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Art. 18 – Diritto di presentazione di ordini del giorno

1. L'ordine del giorno è il documento proposto in Consiglio Comunale con il quale si esprime la propria posizione o si formulano proposte o richieste su questioni di carattere politico, economico e sociale.
2. L'ordine del giorno può essere proposto all'Assemblea da uno o più Consiglieri mediante richiesta scritta, indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale, con il testo esatto sul quale il Consiglio Comunale viene invitato ad esprimersi.
3. I proponenti l'ordine del giorno possono richiedere che lo stesso sia trattato nella medesima seduta in cui è presentato. Il Presidente allora ne informa il Consiglio Comunale che ha facoltà di discuterlo al termine della seduta in corso o di rinviarlo ad una successiva.
4. Il Consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra brevemente. Subito dopo viene aperto il dibattito.
5. Gli ordini del giorno approvati dal Consiglio Comunale sono trasmessi dal Presidente a tutte le istituzioni, enti e soggetti interessati.

Art. 19 – Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento.
3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario Comunale ed ai funzionari responsabili dei servizi interessati.
4. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 20 – Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri Comunali, nell'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di atti amministrativi oggetto di pubblicazione.
2. Il rilascio delle copie avviene entro i quindici giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.
3. Il Segretario Comunale, su informazione del responsabile dell'ufficio, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono

illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

4. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di Consigliere Comunale.

TITOLO IV

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 21 – Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere Comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 22 – Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio e delle Commissioni di cui è membro.

2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione, anche tramite e-mail, resa al Presidente del Consiglio o al Segretario Comunale per le riunioni del Consiglio Comunale e al Presidente della commissione o al Segretario della commissione per le riunioni di commissione, i quali ne danno notizia al Consiglio od alla Commissione.

3. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni in videoconferenza del Consiglio Comunale è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

4. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza, prima della conclusione della stessa, deve avvertire il Segretario Comunale o il Presidente perché sia presa nota a verbale.

Art. 23 – Obbligo di non partecipazione

1. Il Sindaco, gli assessori e i Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge. La non partecipazione al voto non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge.

2. Non si applica tale obbligo nei casi di rapporti di dipendenza organica a vari enti non rientranti in funzioni direttive o dirigenziali di diretto rapporto o contatto con il Comune.

3. I Consiglieri che sono tenuti a non partecipare al voto e ad assentarsi, ne informano il Segretario Comunale, che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 24 - Responsabilità personale – Esonero

1. Il Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2. È esente da qualsiasi responsabilità il Consigliere assente dall'adunanza o che non abbia preso parte alla deliberazione.

3. È parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

4. Si applicano ai Consiglieri Comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dalla legge.

TITOLO V

NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 25 - Attribuzioni, nomine e designazioni di Consiglieri Comunali

1. Il Sindaco, per singole materie a supporto dell'attività della Giunta Comunale, può attribuire a Consiglieri Comunali incarichi temporanei, con proprio provvedimento.

2. Il sindaco comunica al Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva all'adozione dell'atto, la delega conferita al Consigliere.

3. Al Consigliere delegato spettano gli stessi diritti e doveri che la normativa vigente riconosce al Consigliere Comunale. Il Consigliere delegato non ha potere di iniziativa autonoma ma dovrà sempre rapportarsi al Sindaco. Il Consigliere delegato può svolgere attività di analisi, verifica, accertamento e studio di determinati problemi e/o progetti e/o situazioni particolari. Le attività del Consigliere delegato sono circoscritte a funzioni propositive, di consulenza o di rappresentanza. Il Consigliere delegato non ha nei confronti dei funzionari amministrativi alcun potere ulteriore rispetto a quello dei Consiglieri comunali in quanto tali. Non ha potere di firma degli atti. Al Consigliere delegato non spetta alcuna indennità e/o emolumento.

4. Il provvedimento è sottoscritto, per accettazione, dal delegato ed è pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio on line del Comune.

5. Per un maggiore approfondimento, il sindaco può disporre che il Consigliere delegato sia invitato alle riunioni della Giunta per relazionare su particolari argomenti a lui affidati. Durante la suddetta relazione, la seduta è temporaneamente sospesa. Al termine dell'esposizione, il Consigliere delegato si allontana prima dell'inizio della discussione e della conseguente votazione.

6. L'esercizio delle mansioni da parte del delegato cessano alla scadenza del mandato se a carattere temporale o dal momento della notifica del provvedimento di revoca. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

Art. 26 – Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale.

2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una Delegazione consiliare, composta da un massimo di tre Consiglieri. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.

3. La Delegazione viene costituita dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dal Sindaco.

PARTE III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I

CONVOCAZIONE

Art. 27 - Competenza

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco.

2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene disposta da chi lo sostituisce ai sensi delle vigenti normative.

3. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, previa diffida, il Prefetto.

Art. 28 - Convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri Comunali a parteciparvi, indicando se l'adunanza sarà svolta totalmente da remoto per tutti i componenti dell'Organo consiliare. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione,

nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

3. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

4. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario o d'urgenza.

Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

5. L'avviso di convocazione è firmato dal Sindaco o da colui che lo sostituisce.

Art. 29 - Ordine del Giorno – Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

2. Spetta al Sindaco stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.

3. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

4. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 36. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

5. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

6. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze consiliari è pubblicato all'albo del Comune contestualmente alla Convocazione.

7. Il Sindaco, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può disporre la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

Art. 30 - Avviso di convocazione – Consegna - Termini - Pubblicazione - Diffusione

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere notificato a mezzo posta elettronica certificata o altra modalità ammessa dalla legge al recapitato comunicato dai Consiglieri, oppure può essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo di un messo comunale.

2. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più

Consiglieri, sul quale vengono apposta la prova di avvenuta consegna.

3. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono obbligatoriamente comunicare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione o dal cambio di residenza, un recapito elettronico PEC.

4. Fino a quando non è stata effettuata la comunicazione di cui al precedente comma, gli avvisi di convocazione e tutti gli atti inerenti la carica ricoperta vengono depositati in Segreteria. In tale ipotesi il Consigliere viene informato a mezzo posta raccomandata. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Art. 31 - Deposito degli atti

1. Tutta la documentazione necessaria all'esame degli atti relativi all'O.d.G. delle sedute del Consiglio Comunale deve essere messa a disposizione dei Consiglieri almeno quarantotto ore prima della riunione presso la segreteria del Comune, pena il rinvio dell'argomento ad altra seduta consiliare

2. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'ufficio di segreteria del Comune presso l'Unione Montana Valgrande e del lago di Mergozzo. Può essere stabilito diversamente dal Sindaco, sentito il Segretario.

3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli richiedendoli al Segretario Comunale.

TITOLO II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 32 - Validità delle sedute nel Consiglio Comunale - Seduta di prima convocazione

1. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Le interpellanze e le interrogazioni, qualora siano presenti nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale, vengono discusse a prescindere dalla presenza o meno del numero legale; il Segretario provvederà alla verifica del numero legale per il prosieguo della trattazione degli altri punti all'ordine del giorno.

2. La partecipazione alla seduta in videoconferenza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento. Nello specifico, il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza o in modalità mista deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente comma. Ciascun Consigliere

od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio o di sue articolazioni è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

3. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale e i relativi risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti apparentemente raggiunto. Comunque, trascorsi trenta minuti dalla prima verifica, il Segretario ripete l'appello e, nel caso di ulteriore mancanza del numero legale, il Presidente del Consiglio Comunale scioglie la seduta che è rinviata ad altra convocazione.

3 bis. Nel caso vi siano Consiglieri Comunali collegati da remoto all'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario Comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.

4. Il Consiglio Comunale non può deliberare se non intervengono almeno 6 Consiglieri, includendo nel computo il Sindaco, salvo i casi per i quali la legge o lo statuto comunale o il presente regolamento prevedono una diversa maggioranza.

5. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Non si computano ai fini del numero legale coloro che dichiarano di non partecipare alla votazione o escono momentaneamente dalla sala prima del voto. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario, il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 3 del presente articolo, avverte il Sindaco, che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente.

Art. 33 - Verifica numero legale

1. Anche a richiesta di un solo Consigliere in qualsiasi momento nel corso della seduta si procede alla verifica del numero legale.

2. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta per 15 minuti, trascorsi i quali, se non si raggiunge il numero legale, scioglie la seduta rinviando gli argomenti a

quel momento rimasti da trattare ad altra adunanza (di seconda convocazione – art. 34, comma 1 del presente regolamento). Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

Art. 34 - Seduta di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta o iniziata col numero legale ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno tale numero legale.
2. Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni, escluse quelle per le quali la legge o lo statuto comunale richiedano una speciale maggioranza di voti, sono valide purché intervengano quattro dei Consiglieri assegnati.
3. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabilite dal Sindaco e comunicate con la convocazione.
4. Trascorsa mezz'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
5. Nel caso di argomenti volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure in una seduta che segue ad altra, volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.

TITOLO III

PUBBLICITÀ E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

Art. 35 - Sedute pubbliche

1. Tutte le sedute del Consiglio e delle commissioni, ad eccezione di quelle di cui al successivo articolo, sono pubbliche e chiunque può assistervi mantenendosi nello spazio riservato al pubblico.
2. Le sedute pubbliche possono essere registrate o riprese, con il consenso del Presidente, tramite mezzi audiovisivi.
3. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
4. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute

consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio Comunale.

Art. 36 - Sedute segrete

1. La seduta del Consiglio è “segreta” quando si debbano trattare questioni riguardanti persone estranee all’Amministrazione e che comportino giudizi sulle stesse.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono specificamente precisati nell’ordine del giorno dell’adunanza.
3. Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica, si inseriscano valutazioni su persone estranee all’Amministrazione, il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta anche di un solo Consigliere, invita il Consiglio a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno un consigliere può deliberare, a maggioranza, il passaggio in “seduta segreta” per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di continuare il dibattito, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall’aula, interrompendo i sistemi di diffusione audio e video. Rimane in aula il solo Segretario Comunale, cui spetta la verbalizzazione dell’adunanza. Detta verbalizzazione è secretata.

Art. 37 - Adunanze aperte

1. Quando si verificano particolari condizioni, o motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente del Consiglio Comunale può convocare l’adunanza “aperta” del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale o anche in altro luogo, così come previsto dall’art. 4 del presente regolamento, disponendo anche in ordine ai tempi e alle modalità di intervento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse i Consiglieri Comunali, possono decidere di invitare parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, dei quartieri, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali e, comunque, gli enti e ordini interessati ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, affinché portino il loro contributo di opinioni e di conoscenze, ed illustrino al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze “aperte” del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni o assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 38 - Ordine delle sedute

1. A chi presiede l'adunanza spetta il mantenimento dell'ordine delle sedute.
2. La forza pubblica non può intervenire se non per ordine di chi presiede l'adunanza del Consiglio Comunale e solo dopo che sia stata sospesa o sciolta la seduta.

Art. 39 - Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Il componente dell'Organo collegiale che partecipa all'adunanza da remoto deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
3. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare affermazioni che possano offendere l'onorabilità di persone.
4. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
5. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.
6. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su proposta del Presidente, senza ulteriore discussione, ne decide con votazione in forma palese l'eventuale allontanamento dall'aula.

Art. 40 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso sulle opinioni espresse dai Consiglieri e dai membri della Giunta o sulle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non sono consentiti l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento

dei lavori.

4. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

Art. 41 - Partecipazione al Consiglio Comunale di soggetti esterni

1. Oltre alla partecipazione obbligatoria del Segretario comunale o in alternativa del Vice Segretario, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale, secondo i casi e le modalità indicati nello Statuto comunale, gli assessori, i dirigenti (ove presenti) ed i revisori dei conti del Comune.

2. Possono essere, altresì, convocati dal Presidente, per la partecipazione ai lavori del Consiglio, anche singoli dirigenti e/o funzionari comunali, sia per assistere i relatori, sia per relazionare su determinati argomenti in discussione.

3. Su valutazione e proposta del Presidente del Consiglio può essere prevista, ai Consigli Comunali aperti e in caso di eccezionalità, la presenza di componenti del corpo di polizia locale, con funzione di assicurare l'esecuzione delle disposizioni del Presidente per il regolare svolgimento delle sedute.

4. Il Presidente del Consiglio può invitare a partecipare a sedute del Consiglio, in qualità di relatori, i rappresentanti di istituzioni, enti o aziende dipendenti dall'Amministrazione comunale, i rappresentanti del Comune in altri enti ed i consulenti incaricati dall'Amministrazione comunale.

TITOLO V

ORDINE DEI LAVORI

Art. 42 – Comunicazioni – Interrogazioni/interpellanze

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità.

2. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.

3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di sottoporre al Consiglio Comunale delle comunicazioni urgenti in merito a fatti che sono di interesse del Consiglio.

4. Il diritto di effettuare tali comunicazioni avviene informando il Presidente circa l'argomento o gli argomenti da trattare per tempo e comunque prima dell'inizio della seduta.

5. All'inizio della seduta il Presidente dà comunicazione delle richieste dei singoli Consiglieri e dei relativi argomenti.

6. Ogni Consigliere ha a disposizione cinque minuti per esporre la comunicazione. Se la comunicazione tratta più di un argomento, essi dovranno essere accorpati rimanendo nel tempo sopra citato.

7. Non è possibile fare comunicazioni urgenti su argomenti che sono già iscritti all'Ordine del Giorno.

8. Sulle comunicazioni urgenti non si apre la discussione, a meno che non ne faccia richiesta un quinto dei Consiglieri ed il Consiglio approvi a maggioranza. In questo caso, la discussione termina con la votazione di un ordine del giorno.

9. La trattazione delle interrogazioni/interpellanze avviene successivamente alla discussione degli argomenti indicati all'Ordine del Giorno della seduta. Nel caso gli interroganti/interpellanti richiedano che la trattazione avvenga, invece, anticipatamente il Consiglio Comunale si esprime in merito con votazione palese.

10. L'esame delle interrogazioni/interpellanze viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione/interpellanza, questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.

Art. 43- Svolgimento delle sedute

1. Esaurite le eventuali comunicazioni, dopo che la seduta è dichiarata validamente costituita ed aperta, il Consiglio Comunale procede all'esame degli altri argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno della seduta. Fanno eccezione gli ordini del giorno su cui la maggioranza dei consiglieri presenti, viste l'urgenza e l'importanza dell'argomento posto all'ordine del giorno, accettino di discuterne in quella seduta con apposita votazione.

Art. 44 - Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad

altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente – o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri – un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre due minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 45 - Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

Art. 46 - Termine dell'adunanza

1. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di fissare il termine per l'adunanza stessa.

2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso dell'adunanza, di continuare i lavori oltre il termine come sopra fissato per concludere la trattazione degli argomenti iscritti all'O.d.G.

3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'O.d.G., il Presidente dichiara conclusa la seduta.

4. Nel caso in cui all'ora stabilita per la conclusione dell'adunanza rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'O.d.G., viene conclusa la trattazione e la votazione dell'argomento in discussione, dopo di che il Presidente pone in votazione la proposta di proseguire la seduta in altra data od il rinvio degli argomenti rimasti da trattare ad altra adunanza, e, se la proposta è accolta, il Presidente dichiara sospesa o sciolta l'adunanza.

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - VERBALE

Art. 47 - Partecipazione del Segretario Generale del Comune all'adunanza

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio, sia pubbliche che segrete, ed esercita le sue funzioni, se richiesto di intervenire, per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

Art. 48 - Verbale delle adunanze

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale. Il verbale è steso in forma integrale o sintetica su decisione del Segretario e ad esso vanno allegati, come parte integrante dello stesso, tutti i documenti relativi agli argomenti trattati nella seduta.
2. Alla sua redazione vi provvede, secondo quanto stabilito dallo statuto, il Segretario comunale o, sotto la sua responsabilità, il Vice Segretario o altro dipendente comunale dallo stesso designato.
3. I verbali devono indicare l'ora d'inizio della seduta e di quando si provvede alla constatazione del numero legale dei presenti. I verbali devono, altresì, precisare se la seduta sia pubblica o segreta, i nomi di chi la presiede, dei Consiglieri e degli assessori presenti, il risultato di ogni votazione, se la stessa è avvenuta in modo palese o a scrutinio segreto.
4. Nel verbale della seduta deve essere riportata la modalità di svolgimento della stessa se in videoconferenza (solo da remoto) o in forma mista (in presenza e da remoto).
5. Le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportate esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire firmato al Segretario Comunale.
6. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
7. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
8. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.
9. Il verbale delle adunanze è firmato dal Sindaco dell'adunanza e dal Segretario comunale.

Art. 49 – Deposito verbale – Rettifiche – Approvazione

1. Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri contestualmente alla Convocazione

dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.

2. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato.

3. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.

4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare i Consiglieri per non più di due minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

6. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario comunale.

PARTE IV

DELIBERAZIONI E VOTAZIONI

TITOLO I

PUBBLICAZIONE, REVOCA E MODIFICA DELLE DELIBERAZIONI

Art. 50 - Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate all'Albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

Art. 51 - Revoca e modifica delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportino modificazione o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

TITOLO II

LE VOTAZIONI

Art. 52 -Validità delle votazioni

1. Il Presidente, ogni qualvolta si debba procedere al voto, verifica che le votazioni avvengano in presenza del numero legale. Qualora, in sede di votazione o in virtù del suo esito, emerga la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara nulla l'eventuale votazione e può procedere alla sospensione della seduta secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 2, del presente regolamento.

Art. 53 - Forme di votazione – Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 54 e 55.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
5. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
7. Per i Consiglieri che partecipano alla riunione da remoto il voto è espresso:
 - a) Per chiamata nominale da parte del Sindaco, attivando il Consigliere il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
 - b) Avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.
8. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Sindaco. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la

connessione, il Presidente può:

- a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione;
- b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta del Consiglio Comunale.

9. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 54 – Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. La posizione dei Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono risulterà nominativamente a verbale.

Art. 55 – Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza del Segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 56 – Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede. La piattaforma utilizzata per la riunione in videoconferenza o in modalità mista deve garantire

l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante

2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:

a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e, quando possibile, riportando prestampati i nomi della rosa dei candidati.

b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.

3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.

4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominati deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.

5. Coloro che votano con scheda bianca sono computati come votanti.

6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.

9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori ove presenti.

Art. 57 – Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto o dal presente

regolamento, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione.

6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 58 – Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.